



**REGOLAMENTO AZIENDALE  
DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI, NELLE PERTINENZE  
ESTERNE DI TUTTE LE STRUTTURE DELL'ASST CREMA E SUI MEZZI DI  
TRASPORTO AZIENDALI ORDINAMENTO DEL PROCEDIMENTO  
SANZIONATORIO**

**ART.1 PRINCIPI E POLICY AZIENDALE**

1. L'Azienda ASST di Crema si impegna, con il presente Regolamento, a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle leggi statali e regionali e, specificatamente ai sensi dell'Art. 51 della Legge n.3 del 16/01/2003 così come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016 e relativa circolare interpretativa del Ministero della Salute del 04/02/2016.
2. L'Azienda ASST di Crema, in ragione dei propri compiti istituzionali quale promotore della salute, si prefigge di:
  - Proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
  - Sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare attraverso l'impegno di tutti i dipendenti dell'Azienda; supportare il ruolo educativo svolto dagli operatori sanitari che si impegnano a non fumare in aree visibili agli utenti; svolgere un ruolo attivo e di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti fumatori attraverso un sistema sinergico di professionisti e servizi dedicati; sostenere lo sviluppo di reti di supporto multidisciplinare ed intersettoriale coordinate dal Medico Competente aziendale, identificato quale figura di raccordo con i percorsi gratuiti di disassuefazione dal fumo nell'ambito delle buone pratiche della Rete *Workplace Health Promotion*;
  - Fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

**ART. 2 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare in tutti i locali, nelle pertinenze esterne di tutte le strutture dell'ASST di Crema nonché sui mezzi di trasporto aziendali ovunque utilizzati, con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda, nonché dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie.
2. Disciplina il sistema sanzionatorio in applicazione della L.689/81.

**ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI AL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO**

Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e di tutti coloro che frequentano, a qualsiasi titolo, i locali dell'Azienda o utilizzano i mezzi aziendali quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) dipendenti aziendali, universitari e di ditte appaltatrici o concessionarie;
- b) soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l'ASST di Crema, quali: liberi professionisti, volontari, studenti, specializzandi, tirocinanti e figure similari;
- c) pazienti;
- d) visitatori.



#### Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE E TERMINI DEL DIVIETO

1. E' vietato fumare in:
  - a) tutti il locali e/o vani degli edifici nei quali l'Azienda eroga le proprie prestazioni di natura sanitaria, tecnica ed amministrativa siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo;
  - b) tutti i mezzi ed autoveicoli dell'ASST (ambulanze, macchine di servizio, etc) o comunque utilizzati per conto dell'ASST;
  - c) tutte le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi di accesso degli ambienti di cui al precedente punto a);
  - d) tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'ASST (a titolo di esempio: strade, cortili, giardini, balconi, terrazze, scale interne e scale antincendio, etc), fatta eccezione per le aree esterne riservate ai fumatori ed idoneamente attrezzate.
  
2. Per ragioni terapeutiche-relazionali, il divieto di fumo non trova applicazione nei locali appositamente destinati ed idoneamente attrezzati nei seguenti servizi:
  - a) U.O. Psichiatria (SPDC, CPS, CRA);
  - b) Ser.D.
  
3. E' altresì vietato, ai sensi dell'art. 40 della Legge 221/2015, gettare a terra mozziconi.

Il divieto è esteso a tutto l'arco delle giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzioni come di seguito specificato, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni arrecati all'ASST.

#### Art. 5 CARTELLONISTICA DI AVVISO

In tutti i locali e luoghi chiusi, pertinenze esterne nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, riportanti:

- la scritta "VIETATO FUMARE" con relativo pittogramma;
- l'indicazione legislativa di riferimento (Legge n. 584/1975 e Legge n. 3/2003)
- le sanzioni previste per i trasgressori;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art.6 successivo.

I cartelli vengono posti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area aziendale;
- all'ingresso delle singole UU.OO./Servizi;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori in corrispondenza degli accessi alle UU.OO./Servizi
- agli accessi delle diverse officine
- agli accessi degli uffici amministrativi

*fl*

*[Handwritten signature]*





Ospedale  
Maggiore



Regione  
Lombardia

ASST Crema

Sistema Socio Sanitario

- nei punti dove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, come nei Poliambulatori, Centro Prelievi, CUP, etc.

Presso gli accessi ai presidi ospedalieri e nelle aree esterne devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di abbandono di mozziconi a terra.

Le zone esterne riservate ai fumatori, appositamente indicate con idonea cartellonistica devono essere dotate di appositi contenitori per lo smaltimento dei mozziconi e di cartellonistica riportante il divieto di gettare i mozziconi a terra.

I posacenere posizionati nelle aree vietate devono essere rimossi.

#### **Art. 6 SOGGETTI RESPONSABILI E SOGGETTI INCARICATI DELLA VIGILANZA, DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE DELLA INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO**

1. I "Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo", nel seguito denominati "Soggetti Responsabili" sono i Dirigenti ed i Preposti così come individuati nell'ambito del Sistema di Gestione Aziendale della Sicurezza e Salute del Lavoro (SGSL) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ciascuno per il reparto, servizio, articolazione organizzativa di competenza;
2. In particolare costoro devono nelle strutture da loro dirette:
  - Individuare e incaricare, con atto scritto, comunicato all'interessato, i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni ("Soggetti Incaricati").  
Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture. I soggetti designati previa consultazione non possono rifiutare l'incarico conferito fatto salvo giustificata motivazione. I suddetti nominativi, e ogni loro variazione, devono essere comunicati per iscritto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi che provvederà ad aggiornare l'apposito registro.
  - Curare l'affissione dei cartelli e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati.
  - Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di far osservare il divieto che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Nel caso in cui i Direttori di cui al primo comma del presente articolo non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome verrà riportato sul cartello.
4. Possono svolgere compiti di vigilanza sul divieto di fumo anche i soggetti di seguito elencati, abilitati ex lege:
  - Agenti di Polizia Municipale;
  - Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (UPG);
  - Personale competente (UPG) dell' ATS.



## Art. 7 DOVERI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO

1. I Soggetti Responsabili o Incaricati cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nominati con le modalità di cui all'Art. 6, devono essere dotati di cartellino di riconoscimento aziendale;
2. Ad essi compete, anche su richiesta di chiunque intenda far accertare una violazione:
  - a) vigilare sull'osservanza della applicazione del divieto;
  - b) accertare le infrazioni, se possibile, contestare immediatamente la violazione al trasgressore;
  - c) redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dal successivo Art.8.
3. Ai Soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto compete verificare la presenza ed integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercitano la loro funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate, ivi compreso l'aggiornamento del nominativo del Soggetto Incaricato, richiedendone ove necessario la sostituzione o l'aggiornamento.

## ART. 8 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

### Sanzioni

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5 della L.3/2003 e s.m.i.

- a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 (ventisette/50) a Euro 275 (duecentosettantacinque);
- b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da Euro 220 (duecento venti) a Euro 2.200 (duemiladuecento).

### Oblazioni

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m. e i. il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per quanto sopra è più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla norma. Pertanto per la violazione del comma precedente del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

lettera a): euro 55 (cinquantacinque), lettera b): euro 110 (centodieci), lettera c): euro 440





Ospedale  
Maggiore



Regione  
Lombardia

ASST Crema

Sistema Socio Sanitario

(quattrocentoquaranta).

### **L'accertamento e Contestazione**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di contestazione.

I suddetti soggetti sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche dietro richiesta effettuata da altri operatori dell'ASST o da cittadini.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'accertamento dell'infrazione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo numerato e consegnato ad ogni incaricato (allegato al regolamento).

Il verbale di accertamento è redatto in tre copie:

- la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
- la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- la terza va trasmessa, in tempi brevi, all'U.O.C. Affari Generali e Legali.

Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. Tale eventualità deve essere riportata sul verbale.

Il verbale deve contenere:

- gli estremi del trasgressore;
- l'indicazione della violazione compiuta;
- le modalità del pagamento (a chi deve essere trasmessa la somma, l'entità della riduzione dell'importo).

### **Il pagamento**

A norma dell'art. 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma uguale alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, oltre alle spese del procedimento (spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Il personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento è effettuato dal trasgressore a mezzo di bollettino c/c postale intestato alla ATS della Val Padana.

### **La notificazione e le comunicazioni all'autorità competente**

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Qualora egli non intenda conciliare, gli estremi della violazione debbono essergli notificati entro 90 giorni dall'accertamento. Per la forma di contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente (L. 689/81).

L'U.O.C. Affari Generali e Legali dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento curerà la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stata fatta la contestazione immediata, provvederà all'inoltro al Comune, nel cui territorio è avvenuta l'infrazione, del rapporto e della comunicazione di notificazione ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, procederà alla verifica

*[Handwritten signatures]*



Ospedale  
Maggiore



Regione  
Lombardia

ASST Crema

Sistema Socio Sanitario

dell'avvenuto pagamento e alla successiva comunicazione al Sindaco. Qualora non risulti effettuato il pagamento, lo comunicherà all'autorità comunale competente che avvierà il procedimento di riscossione coatta.

### **Scritti difensivi**

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

L'autorità competente applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza-ingiunzione

## **ART. 9 SANZIONI DISCIPLINARI**

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente Regolamento.

A tal fine tutte le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate all'U.O. Risorse Umane.

## **ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione di approvazione e viene pubblicato sul sito intranet dell'ASST; si prevede un relativo tempo di transizione, almeno di 6 mesi, necessario per la piena e definitiva applicazione.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale o regionale vigente nel tempo. Le modifiche intervenute sulla medesima, prevalgono automaticamente sul presente regolamento, dove imperative.